

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 108 del 14 aprile 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt.2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013- Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano	SILVESTRI	Presidente
- Luigi	MAZZELLA	Giudice
- Sabino	CASSESE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Giorgio	LATTANZI	“
- Aldo	CAROSI	“
- Marta	CARTABIA	“
- Sergio	MATTARELLA	“
- Mario Rosario	MORELLI	“
- Giancarlo	CORAGGIO	“
- Giuliano	AMATO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale artt.2, 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013- Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-10 luglio 2013, depositato in cancelleria il 16 luglio 2013 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2013.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013- Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative”, promossa in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

2) *dichiara* l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.

Presidente Gaetano SILVESTRI

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014